

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, ALAIMO, BOI, DI MAURO, GELPI, GRIPPO, MASTRANZO, MATARRESE, MENSURATI, MORGANDO, NUCCI MAURO, IVO RUSSO, SAPIENZA, TEALDI, GASPARI, MENGOLI, DELFINO, MENSORIO, CASTELLOTTI, POLIZIO, PERANI, CARELLI, FRASSON, LAMORTE, BIAFORA, PIREDDA, LUSETTI, CAFARELLI, DAL CASTELLO, ARMELLIN, POLIDORO, ALESSI, LATTANZIO, GUALCO, CLEMENTE CARTA, IANNUZZI, CAROLI, LOMBARDO, MAIRA, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CANCIAN, DEGENNARO, FERRI

Disciplina organica delle attività professionali dei pubblici dipendenti ed istituzione del ruolo unico professionale presso le pubbliche amministrazioni

Presentata il 19 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione del comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Parlamento è stato investito in concreto del compito di stabilire in sede legislativa principi generali per un'organica disciplina delle attività professionali esercitate dal personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

L'evoluzione dei tempi e la prospettiva dei nuovi problemi, che sono emersi a seguito di esigenze nuove determinate dalla sempre maggiore evoluzione delle

tecnologie e dalla conseguente trasformazione della posizione del professionista nell'ambito delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, richiedono di superare la confusione e le lacune delle normative vigenti nelle attività di specifico interesse professionale nei vari comparti del pubblico impiego, in parte carenti di una regolamentazione organica dell'esercizio professionale dipendente che viceversa, con la legge 20 marzo 1975, n. 70, ha trovato concreta applicazione nel parastato, mentre non ha trovato una sua corretta applicazione nel comparto della sanità.

La proposta di legge che viene presentata intende contribuire alla realizzazione di norme per una organica disciplina del

rapporto d'opera professionale nell'ambito dei compiti istituzionali di tutte le pubbliche amministrazioni. A questo problema si ricollegano necessariamente il tipo di organizzazione e l'autonomia della gestione delle strutture professionali in relazione all'esercizio della professione, norme di rilevante interesse che si ritengono indispensabili al fine di rendere sempre più rispondenti al nuovo modello organizzatorio delle pubbliche amministrazioni lo svolgimento delle attività professionali nell'esclusivo interesse delle amministrazioni medesime.

Storicamente da ben cinque legislature i professionisti dipendenti attendono dai due rami del Parlamento l'approvazione di un testo legislativo che detti norme sulla disciplina del loro *status* professionale, ma tutte le iniziative volte in tal senso non hanno mai completato l'*iter* legislativo per fine anticipata della legislatura.

È necessario, pertanto, restituire alle categorie professionali dipendenti la fiducia nelle pubbliche istituzioni, assicurando un adeguato riconoscimento alle loro elevate professionalità.

Si ricorda che nella IX legislatura il Senato aveva approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1215, considerato:

che con la legge 20 marzo 1975, n. 70, veniva istituito il ruolo professionale nel quale venivano inseriti gli esercenti alle dipendenze degli enti pubblici attività analoghe a quelle delle corrispondenti libere professioni (avvocati, ingegneri, medici, attuari, eccetera);

che, con tale innovativa strutturazione, il personale in precedenza ordinato in carriera gerarchica analoga a quella dei funzionari amministrativi veniva regolato da qualifiche uniche professionali più conformi al contenuto delle funzioni svolte, con progressione economica meramente legata all'anzianità ed esperienza;

che la prima qualifica professionale nondimeno, per grado di autonomia, capacità decisionale, responsabilità, si pone a livelli non inferiori a quelli della dirigenza amministrativa, tanto che nello Stato gli avvocati sono costituiti in ordinamento autonomo come l'Avvocatura dello Stato;

impegna il Governo a disciplinare in maniera organica, in sede di riforma della dirigenza ed in armonia con i principi di cui in premessa, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e comunque ad assicurare ai professionisti laureati il trattamento stipendiale non inferiore a quello della dirigenza ».

Questi professionisti, prima del riassetto del parastato, costituivano la categoria direttiva tecnica, avvantaggiata, rispetto alla categoria direttiva amministrativa, dall'inserimento iniziale in una qualifica superiore, da tempi di percorrenza della carriera più celeri e dal riconoscimento di specifiche indennità professionali.

I professionisti, appartenenti anche alle più elevate qualifiche dirigenziali, furono inquadrati nel ruolo professionale in attuazione della legge n. 70 del 1975, trasformando la carriera tecnica in due uniche qualifiche funzionali, non ordinate gerarchicamente al proprio interno, delle quali una riservata ai diplomati, e riconoscendo alla prima qualifica professionale, riservata ai laureati, una preminenza di stato rispetto alla dirigenza amministrativa con uno sviluppo del trattamento economico parallelo sino alle posizioni più elevate della dirigenza amministrativa.

Questa innovazione legislativa fu esattamente interpretata dal Legislatore della legge 20 marzo 1975, n. 70, negli articoli 15 e 16, in base ai quali gli appartenenti al ruolo professionale, mentre partecipano, in varia misura, al procedimento di formazione della volontà amministrativa degli enti pubblici, si assumono nell'esercizio della loro attività « a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale ».

La relazione illustrativa della suddetta legge n. 70 del 1975 aggiunge inoltre: « come si desume agevolmente dalla formulazione di questa norma il termine "professionale" non ha certo in questo caso il significato quanto mai ampio e generico di attività svolta in modo continuativo a scopo di guadagno ma proprio la precisa accezione che assume la parola quando questa la si consideri come l'aggettivo corrispondente al sostantivo "professionista" ».

E proprio a ruoli organici di professionisti il Legislatore ha inteso riferirsi per conferire una nuova disciplina giuridica a gruppi di operatori che, come ha avuto occasione di far notare il Consiglio di Stato nella motivazione di alcune sue decisioni giurisdizionali, « sono, per così dire, sulla linea di confine tra gli impiegati e i liberi professionisti in quanto effettuano prestazioni di lavoro che hanno un peculiare contenuto, giacché non soltanto si inseriscono nella sfera organizzativa propria dell'Ente, ma si proiettano nell'ambito di un'altra struttura giuridica, diventando un elemento sia del rapporto di impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti e con le pubbliche autorità, con responsabilità personali e autonomia decisionale, tanto da potersi affermare che essi cumulano lo *status* di pubblici impiegati con quello di esercenti la professione ».

Lo stesso articolo 15 della richiamata legge n. 70 del 1975 contiene implicitamente i criteri orientativi sul modo con cui va organizzata in futuro l'attività delle categorie di professionisti, non più in uffici burocratici, ma nella forma di studi professionali, in cui le competenze individuali possono essere integrate solo dalla collaborazione di gruppo e dall'azione di coordinamento, senza vincoli di subordinazione gerarchica, lungo la linea operativa dei servizi d'istituto.

Da questo inquadramento normativo derivano le necessarie conseguenze sul piano retributivo, avuto riguardo alla duplice esigenza di agevolare, per quanto possibile, il reclutamento di giovani pro-

fessionisti adeguatamente preparati e di assicurare uno sviluppo retributivo consona alle leggi di mercato.

Nella X legislatura il Governo, mantenendo fede all'impegno assunto di affrontare unitariamente le problematiche delle categorie professionali che andranno individuate in tutti i settori del pubblico impiego per sottrarle alla contrattazione e ricondurle nell'ambito della riserva di legge, nel presentare al Parlamento il disegno di legge sul « riordino della dirigenza statale e delle pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali » (Atto Camera n. 3464) ha inserito all'articolo 13 le norme per l'istituzione del « ruolo unico professionale » e all'articolo 20 le relative norme transitorie.

Il testo, contenente i citati articoli, fu approvato in sede legislativa dalla Commissione affari costituzionali della Camera e non proseguì il suo *iter* per la fine anticipata della legislatura.

Sorge, quindi, la necessità di assicurare con autonomo provvedimento legislativo l'impegno assunto dal Parlamento e dal Governo dell'epoca, che ha disposto al comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, doversi emanare norme di riordino per una organica disciplina della materia.

Onorevoli colleghi, con la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione si intende attuare l'impegno di assicurare ai professionisti dipendenti la disciplina, ripetutamente rinviata, dell'esercizio delle professioni nell'ambito delle attività istituzionali nelle pubbliche amministrazioni.

Ciò premesso, si espongono, di seguito, i contenuti del testo della presente proposta di legge.

All'articolo 1 sono indicate le finalità della legge per l'organica disciplina dello stato giuridico delle categorie professionali dipendenti, mentre all'articolo 2 si disciplina l'istituzione del ruolo unico professionale nelle pubbliche amministrazioni, in armonia con i principi dettati dal legislatore per gli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici (ex parastato).

Gli articoli 3 e 4 riprendono di massima, e integrano per la migliore attuazione, la normativa dettata agli articoli 13 e 20 del disegno di legge sulla riforma della dirigenza (Atto Camera n. 3464), approvati da questo ramo del Parlamento nella X legislatura, affiancando un parallelo e necessario intervento di riordino delle strutture professionali, favorendo l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale e stabilendo norme di garanzia relative ai rischi connessi all'assunzione personale delle responsabilità di natura professionale nell'esercizio delle attività svolte nell'interesse delle amministrazioni di appartenenza. Il rapporto di lavoro viene concordato tra le parti mediante un accordo sindacale unico per tutti i comparti, considerato che il regime normativo e retributivo delle categorie professionali, anche agli effetti della mobilità, deve essere uguale e viene disciplinato in un'area di contrattazione separata e autonoma riservata agli appartenenti al ruolo unico professionale, così come già previsto all'articolo 13 del sopra ricordato disegno di legge e come riaffermato nelle osservazioni all'articolo 46 (area di contrattazione per il personale dirigenziale) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalle Commissioni parlamentari in sede di parere sul testo del decreto legislativo suddetto.

L'articolo 5 assicura incentivi per particolari prestazioni professionali con l'espressa consapevolezza, sottolineata anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche, approvato il 29 ottobre 1992 dalle competenti Commissioni, in sede congiunta, della Camera e del Senato, di prevedere la corresponsione di incentivi per incarichi di progettazione espletati dai tecnici dipendenti delle amministrazioni medesime al fine di non trascurare le aspettative dei professionisti dipendenti che esplicano prestazioni professionali di rilevante interesse per lo Stato, rese in rappresentanza delle amministrazioni di appartenenza.

L'efficiente espletamento di attività professionali, cui è corollario il riconoscimento del diritto al compenso quando rivestono aspetti di complessità e delicatezza e per le quali ai soggetti utilizzati vengono riconosciute doti di capacità professionali e di esperienza, oltre che di probità, escludono che esse trovino fondamento nella carica ricoperta e che possano rientrare, data la loro particolare natura, tra i normali compiti di ufficio. È necessario, infatti, un apposito provvedimento di conferimento dell'incarico, effettuato *in titutu personae* e non *ratione officii*, cui si accompagna un atto di adesione da parte del soggetto investito, che conserva piena potestà di non accettare o di rinunciare all'incarico medesimo.

Né si può affermare, nel caso di specie, il principio dell'onnicomprendività, tenuto conto che il quarto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede che « è riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute » per pubbliche amministrazioni sulla base delle tariffe professionali, ridotte di massima del 30 per cento. Numerose sentenze della magistratura, nell'affrontare l'argomento, hanno osservato che il quadro normativo delineato dall'articolo 62 citato consente alle pubbliche amministrazioni di erogare un compenso per le prestazioni professionali rese ad enti diversi ed anche a favore dell'ente di appartenenza medesimo, in relazione ad un particolare incarico (di progettazione, di direzione lavori, eccetera).

Nei casi di specie il principio dell'onnicomprendività, va ricordato, non trova applicazione in quanto quest'ultimo non può prevalere su di un atto di legislazione primaria, qual è il citato regio decreto n. 2537 del 1925, e conseguentemente non può incidere, in danno dei professionisti tecnici dipendenti delle amministrazioni, su posizioni soggettive direttamente disciplinate da norma di legge.

L'articolo 6 prevede le modalità per l'accesso al ruolo unico professionale mediante concorso pubblico e la composizione delle commissioni esaminatrici.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un organo nazionale consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di rispondere all'ulteriore fondamentale esigenza di garantire l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, poiché l'esperienza ha dimostrato le serie difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni che hanno istituito per legge il ruolo unico professionale, sia in sede di applicazione delle norme relative, sia in relazione al corretto svolgimento delle attività professionali dipendenti, di non semplice attuazione e che hanno prodotto l'emergere di situazioni di incongruenza e di sostanziale irregolarità sanate dall'intervento del giudice amministrativo dopo un lungo contenzioso tra le parti in causa. Al Comitato consultivo na-

zionale possono rivolgersi le amministrazioni perché esprima pareri e norme di interpretazione e di indirizzo generale sui quesiti posti dai gruppi consultivi delle singole amministrazioni, già costituiti nell'ambito del parastato.

L'organo nazionale consultivo adempirà inoltre, agli oneri di pubblicità e di informazione su argomenti concernenti l'attività professionale dipendente, finalizzata alla maggiore efficienza ed al conseguimento di una effettiva trasparenza dell'azione pubblica e può proporre al Governo iniziative per la migliore efficacia e produttività dell'attività e della qualificazione professionale medesima.

Con l'articolo 8, infine, è stabilita l'immediata entrata in vigore delle legge e sono abrogate le norme, anche speciali, incompatibili con la legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo stato giuridico dei professionisti dipendenti dalle amministrazioni pubbliche e l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi professionali.

ART. 2.

(Istituzione del ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna pubblica amministrazione è istituito il ruolo unico professionale.

2. Appartengono al ruolo unico professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali dell'amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e che, per svolgere le loro attività, devono essere iscritti negli albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali essi rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione. Il ruolo unico professionale si articola in due qualifiche professionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per l'ammissione ai quali è richiesto il diploma di laurea; alla seconda appartengono gli iscritti negli albi professionali per l'ammissione ai quali è richiesto il titolo di geometra, di perito industriale o di perito agrario.

3. Sono altresì inquadrati nel ruolo unico professionale, anche in soprannumero, con la decorrenza prevista al comma 1, i dipendenti di ruolo delle am-

ministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali, per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione. Il requisito della iscrizione nell'albo professionale sarà accertato nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo unico professionale.

4. Il personale di cui al comma 3 conserva l'anzianità di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data dell'inquadramento in ruolo.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da queste alle altre pubbliche amministrazioni e viceversa, l'organizzazione delle attività professionali, l'individuazione delle strutture professionali, la definizione degli incarichi di coordinamento nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonché i rapporti con i dirigenti sulla base della autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità saranno disciplinati, con apposito decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni sindacali delle categorie professionali maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le pubbliche amministrazioni devono garantire la dotazione di mezzi e strumenti idonei e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo e all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.

3. Per la migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le pubbliche amministrazioni promuovono e favoriscono l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale, la partecipazione a convegni di studio, a corsi e ad attività scientifiche ed a visite di specializzazione, prevedendo le relative condizioni.

4. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai singoli corsi organizzati dalle pubbliche amministrazioni anche in comune con altre amministrazioni, sono conferiti a professionisti dipendenti ed esterni e a docenti, esperti nelle discipline oggetto del corso, dal competente organo della amministrazione promotrice che, in accordo con le altre amministrazioni interessate, determina anche i relativi compensi e spese da ripartire proporzionalmente al numero dei dipendenti di ciascuna iscritti al corso.

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a stipulare in favore degli appartenenti al ruolo unico professionale un apposito contratto di assicurazione contro la responsabilità civile per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza.

6. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro conferite, le pubbliche amministrazioni assumono a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'amministrazione esercita nei confronti del dipendente l'azione di rivalsa per tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

ART. 4.

(Area di contrattazione).

1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico

professionale, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una unica, autonoma e separata area di contrattazione, alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, e rappresentanti della confederazione sindacale nazionale delle categorie professionali maggiormente rappresentativa sul piano nazionale nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le quali rappresentano esclusivamente il personale appartenente al ruolo unico professionale in ciascun comparto. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico, anche di carattere accessorio, della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure. Gli accordi sindacali stabiliranno la misura percentuale del trattamento economico, anche di carattere accessorio, attribuito agli appartenenti alla seconda qualifica professionale. Il primo accordo sindacale definisce le tabelle di equiparazione con riferimento alle qualifiche equipollenti ed i criteri di inquadramento nelle pubbliche amministrazioni dei vari comparti, tenendo conto delle posizioni giuridiche raggiunte alla data di entrata in vigore della presente legge e facendo salvi i trattamenti economici di miglior favore.

2. In relazione all'onere relativo all'aggiornamento professionale obbligatorio, agli appartenenti al ruolo unico professionale, unitamente al trattamento stipendiale annuo, è attribuita una indennità professionale per dodici mesi la cui misura percentuale sarà stabilita in sede di accordo sindacale nazionale, senza che possa eccedere per ciascun anno l'ammontare annuo lordo dei rispettivi trattamenti.

3. Il personale appartenente alla decima qualifica funzionale degli enti pubblici non economici, articolata in due livelli stipendiali differenziati, oltre l'iniziale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-

legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, conserva tale articolazione nel ruolo unico professionale. Per il restante personale di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni istituiscono, con effetti economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, due livelli stipendiali differenziati, oltre l'iniziale, nei quali il predetto personale, che non abbia subito alcuna sanzione disciplinare, è inquadrato, rispettivamente dopo sei anni e sedici anni di anzianità di servizio, a parità di funzioni connesse con l'attività professionale d'istituto, esclusivamente per meriti conseguiti per titoli professionali, culturali e di servizio da valutarsi a cadenza annuale in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di criteri obiettivi da determinarsi in sede di contrattazione nazionale con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, garantendo trasparenza nei comportamenti attuativi. L'ammontare del trattamento annuo lordo in aggiunta al trattamento stipendiale del livello iniziale di professionalità e gli altri emolumenti retributivi sono definiti in sede di contrattazione nazionale.

4. Per l'accesso del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai livelli di cui al comma 3, è sufficiente, rispettivamente, un'anzianità di sei e di sedici anni di servizio nella qualifica, a condizione che il dipendente non abbia subito sanzioni disciplinari. Gli effetti economici, da determinarsi in sede di contrattazione nazionale, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale dipendente dagli enti pubblici non economici, già appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata da tale data:

a) sulla base del trattamento economico attribuito al primo livello stipendiale differenziato del personale della decima qualifica funzionale del ruolo professionale degli enti pubblici non economici

di cui al comma 3, per coloro che avevano conseguito nei pregressi ordinamenti la qualifica di dirigente o il grado IV o III o la classe di stipendio corrispondente;

b) sulla base del trattamento economico attribuito al secondo livello stipendiale differenziato del personale della decima qualifica funzionale del ruolo professionale degli enti pubblici non economici di cui al comma 3, per coloro che avevano conseguito nei pregressi ordinamenti la qualifica di dirigente superiore o dirigente generale o il grado II o I o la classe di stipendio corrispondente.

6. Ove con provvedimenti di carattere generale siano apportate variazioni alle retribuzioni pensionabili degli appartenenti al ruolo unico professionale in servizio, al personale destinatario delle misure previste dalla presente legge le pensioni in corso di godimento sono riliquidate assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica professionale e per la posizione in cui l'appartenente al ruolo unico professionale si trovava all'atto della cessazione dal servizio, restando ferme, ove previste, le condizioni di miglior favore in godimento. Si provvede altresì alla riliquidazione della pensione integrativa ogniqualvolta intervenga una variazione nella misura della assicurazione obbligatoria percepita dal singolo interessato. In tali ipotesi, ove all'interessato sia stata a suo tempo liquidata in capitale una quota percentuale del trattamento complessivo di pensione, la pensione stessa viene riliquidata prendendo a base la nuova pensione complessiva, diminuita della medesima quota percentuale già liquidata in capitale.

ART. 5.

(Incentivi per incarichi professionali).

1. La progettazione preliminare, di massima ed esecutiva, la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, l'incarico di ingegnere capo per le opere di valore superiori ad un milione di ECU, il collaudo

statico ed il collaudo tecnico-amministrativo sono affidati di regola, nei limiti delle specifiche competenze, a professionisti dipendenti delle strutture tecniche delle pubbliche amministrazioni che curano l'esecuzione delle opere, ovvero anche a professionisti di altre strutture tecniche della pubblica amministrazione di cui esse per legge possano avvalersi. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali deve essere assicurato, in ogni caso, il criterio della rotazione degli incarichi, che dovranno essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni interessate in un apposito registro. Nella applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti d'istituto.

2. Le pubbliche amministrazioni, in caso di insufficienza del proprio organico professionale o qualora non dispongano di proprie strutture tecniche, possono avvalersi, previa apposita intesa, anche in parte e con motivata delibera, di professionisti di provata competenza dipendenti da altre pubbliche amministrazioni per gli incarichi professionali indicati al comma 1, ovvero, nel caso di opere di particolare complessità o che richiedano particolari cognizioni ed esperienze tecniche e scientifiche, anche di liberi professionisti di comprovata competenza ed esperienza nell'incarico da affidare, sorteggiati su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia in cui ha sede l'amministrazione, nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi professionali, secondo le modalità indicate al comma 1. Per le opere di alta complessità tecnica o urbanistica o di rilevante interesse artistico l'amministrazione procede di norma ad un concorso di progettazione. La progettazione esecutiva dell'opera deve essere affidata al vincitore del concorso.

3. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico sono affidati dalla pubblica amministrazione a professionisti in servizio o in quiescenza con almeno dieci anni di anzianità di

iscrizione all'albo professionale, fatto salvo il criterio della rotazione degli incarichi professionali secondo le modalità indicate al comma 1. Nei casi di particolare difficoltà o complessità, indicati al comma 2, gli incarichi sono affidati dalla pubblica amministrazione a liberi professionisti di comprovata competenza, sorteggiati a rotazione su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia in cui ha sede l'amministrazione. Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è affidato ad una commissione secondo le norme vigenti in materia di realizzazione di opere pubbliche.

4. Per la valutazione degli onorari le pubbliche amministrazioni applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione, ridotte del 30 per cento per le prestazioni professionali previste dal quarto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Per i lavori correnti, le nuove opere e gli impianti tecnologici eseguiti dai professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, le somme dei compensi ridotti per le prestazioni professionali di cui al comma 1, compresi i compensi maturati e gli incentivi per le progettazioni approvate così come previsti per legge, sono destinate dalle amministrazioni di appartenenza alla costituzione di un fondo interno e sono ripartite in misura percentuale fra i componenti tecnici ed i professionisti della struttura professionale che ha svolto l'incarico professionale, secondo criteri di obiettiva trasparenza concordati da ciascuna pubblica amministrazione interessata con le organizzazioni sindacali delle relative categorie professionali.

5. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 4 sono prelevate sulle quote di stanziamento annualmente riservate ai titolari dei lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci per la realizzazione dei lavori, tenuto conto dei programmi in corso, ed assegnate ad apposito capitolo degli stati di previsione della spesa o ad apposita voce dei bilanci dei titolari dei lavori.

6. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono prevedere, altresì, l'attribuzione e la misura percentuale delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati o comunque recuperati a favore dell'amministrazione di appartenenza per l'attività svolta dagli appartenenti al ruolo unico professionale.

ART. 6.

(Accesso).

1. L'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, indetti dalle singole amministrazioni, ai quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso unitamente ai titoli di studio richiesti ed agli eventuali titoli di specializzazione.

2. La composizione delle commissioni esaminatrici dovrà essere tale da comprendere due professionisti, di cui uno appartenente alle amministrazioni che hanno bandito il concorso pubblico, designati dai competenti consigli degli ordini e dei collegi professionali della provincia sede di concorso, e docenti esperti nelle materie che formano oggetto della prova d'esame.

ART. 7.

(Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche).

1. Al fine di assicurare presso le pubbliche amministrazioni l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale ai fini della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e della trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche (CCNAPP), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei mini-

stri ovvero da un suo delegato. Il Comitato è organo collegiale a carattere paritetico, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, ha una durata quadriennale ed è costituito da tre membri, legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, designati in ciascun comparto dagli organi rappresentativi secondo i rispettivi ordinamenti, e da un eguale numero di membri rappresentanti le categorie appartenenti al ruolo unico professionale, eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme e modalità fissate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale delle categorie professionali dipendenti, dal regolamento interno del Comitato, che detta altresì le norme per il suo funzionamento. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un membro delegato in rappresentanza di ciascuna categoria professionale tenuta all'iscrizione ad un albo professionale, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. Il presidente del Comitato è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra i tre membri legali rappresentanti di pubbliche amministrazioni. I membri del Comitato non possono essere immediatamente riconfermati o rieletti.

2. L'indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza e della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie ed affari omogenei, il conferimento degli incarichi esterni all'attività professionale istituzionale, la promozione e lo studio di attività, progetti e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le questioni concernenti infrazioni lamentate dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli ordini e collegi professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale sono deliberati a maggioranza semplice dal Comitato mediante pareri obbligatori ed istruzioni emanate periodicamente. Il Comitato esprime pareri e norme di interpretazione e di indirizzo generale anche sugli affari e i provvedi-

menti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali pubbliche da costituirsi con regolamento interno presso le singole amministrazioni e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico professionale istituito presso ciascuna amministrazione. Il Comitato può formulare proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. È abrogata ogni disposizione, anche di carattere speciale, incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.